

Legge 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993

Capo I

Elezione degli organi comunali e provinciali

ART. 1

Abrogato¹

ART. 2

Abrogato²

ART. 3

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.³

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

¹ L'art. 1, che dettava norme in materia di composizione e funzionamento del consiglio comunale, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). La stessa materia è ora disciplinata negli articoli dal 37 al 40 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

² L'art. 2, che dettava norme in materia di durata e di limitazione del mandato del sindaco o presidente di provincia e dei consigli comunali o provinciali, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La stessa materia è ora disciplinata dall'art. 51 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

³ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.⁴ Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.⁵

5. *Abrogato*⁶

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

ART. 4

Fissazione della data di svolgimento delle elezioni

1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".

ARTT. 5 - 9

*Abrogati*⁷

ART. 10

Elezione dei consigli circoscrizionali

1. *Abrogato*⁸

2. *Abrogato*

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

ART. 11⁹

⁴ L'art. 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modificazioni è così formulato:

"La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticato da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali".

⁵ Per quanto riguarda le autenticazioni delle firme si veda l'art. 14 della legge n. 53 del 1990, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 130 del 1998, e come integrato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 120 del 1999.

⁶ Il comma 5 dell'art. 3 è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo n. 267/2000.

⁷ Gli articoli 5, 6, 7, 7-bis, 8 e 9 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia di sistema elettorale di sindaci e presidenti di provincia e di consigli comunali e provinciali vigono ora gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

⁸ I commi 1 e 2 dell'art. 10 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le circoscrizioni di decentramento comunale sono ora disciplinate dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo 267/2000.

⁹ Articolo come di seguito sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

Durata dello svolgimento delle elezioni

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

Capo II

Competenze degli organi comunali e provinciali

ARTT. 12-27

*Abrogati*¹⁰

Capo III

Norme sulla campagna elettorale

ART. 28

Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva

*Abrogato*¹¹

ART. 29

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.¹²

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

¹⁰ Gli articoli dal 12 al 27 della legge 81/1993 sono stati abrogati dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267.

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 20, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*).

¹² Si vedano anche l'art. 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 ad euro 25.822.¹³⁻¹⁴

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

ART. 30

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Capo IV

Norme transitorie e finali

ART. 31

Indennità degli amministratori locali

Abrogato¹⁵

ART. 32

Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

ART. 33

Adeguamento degli statuti

¹³ Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

¹⁵ L'art. 31, in materia di indennità degli amministratori locali, è stato abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

ART. 34

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.¹⁶

ART. 35

Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

ART. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹⁶ Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 è stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge.